DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 51/2006

del 28 aprile 2006

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 16/2006 [1].

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1158/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali [2].

(3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1161/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale [3],

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XXI dell'accordo è modificato come segue:

1) al punto 2 [regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio] viene aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

— **32005 R 1158**: regolamento (CE) n. 1158/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 1).»;

2) dopo il punto 19s [regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] viene aggiunto il seguente punto:

«19t. **32005 R 1161**: regolamento (CE) n. 1161/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 22).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.»

[1] GU L 92 del 30.3.2006, pag. 45.
[2] GU L 191 del 22.7.2005, pag. 1.
[3] GU L 191 del 22.7.2005, pag. 22.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1158/2005 e (CE) n. 1161/2005 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 29 aprile 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
R. WRIGHT

(*) È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.